

56.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### I N D I C E

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge S. 549</b> (approvato dal Senato) n. 1054 (Articoli) .....	1171	<b>Disegno di legge di conversione n. 1176:</b>	
		(Articolo unico) .....	1181
<b>Disegno di legge S. 443</b> (approvato dal Senato) n. 1151 (Articoli) .....	1172	(Articoli del relativo decreto-legge) .....	1181
		(Ordine del giorno) .....	1183
<b>Disegno di legge S. 444</b> (approvato dal Senato) n. 1152 (Articoli) .....	1173	<b>Risoluzione e interrogazioni</b> (Annunzio) .....	1187
<b>Disegno di legge S. 477</b> (approvato dal Senato) n. 1153 (Articoli) .....	1174	<b>Ministro della difesa</b> (Trasmissione di documento) .....	1187
<b>Disegno di legge S. 546</b> (approvato dal Senato) n. 1154 (Articoli) .....	1175	<b>Missioni vaevoli nella seduta del 20 settembre 1994</b> .....	1187
<b>Disegno di legge n. 928</b> (Articoli) .....	1176	<b>Proposte di legge</b> (Annunzio) .....	1187
<b>Disegno di legge n. 934:</b>		<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	1187
(Articoli) .....	1177		
(Ordine del giorno) .....	1178		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNI DI LEGGE: S. 549. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO SUI CIELI APERTI, CON ALLEGATI, FATTO A HELSINKI IL 24 MARZO 1992 (APPROVATO DAL SENATO) (1054)*

*S. 443. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA COOPERAZIONE NELLO SMANTELLAMENTO DELLE ARMI NUCLEARI SOGGETTE A RIDUZIONE NELLA FEDERAZIONE RUSSA, FATTO A ROMA IL 1° DICEMBRE 1993 (APPROVATO DAL SENATO) (1151)*

*S. 444. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO DI MONTREAL RELATIVO ALLE SOSTANZE CHE IMPOVERISCONO LA FASCIA D'OZONO, ADOTTATO DALLE NAZIONI UNITE NELLA QUARTA RIUNIONE TENUTASI A COPENAGHEN IL 23-25 NOVEMBRE 1992 (APPROVATO DAL SENATO) (1152)*

*S. 477. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FRANCESE NEL CAMPO DELLA PREVISIONE E DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI MAGGIORI E DELL'ASSISTENZA RECIPROCA IN CASO DI CATASTROFI NATURALI O DOVUTE ALL'ATTIVITÀ DELL'UOMO, FATTA A PARIGI IL 16 SETTEMBRE 1992 (APPROVATO DAL SENATO) (1153)*

*S. 546. — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI POLONIA, FATTO A VARSAVIA L'11 OTTOBRE 1991 (APPROVATO DAL SENATO) (1154)*

*RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CARTA SOCIALE EUROPEA, FATTO A TORINO IL 21 OTTOBRE 1991 (928)*

*RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEL TURISMO, FATTO A ROMA L'11 DICEMBRE 1991 (934)*



ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1054 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO  
DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sui cieli aperti, con allegati, fatto a Helsinki il 24 marzo 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII del Trattato medesimo.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.130

milioni per l'anno 1994, in lire 2.441 milioni per l'anno 1995 e in lire 2.436 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1151 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO  
DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1° dicembre 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.010

milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede, quanto a lire 3.510 milioni per l'anno 1994 ed a lire 5.010 milioni per l'anno 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 1.500 milioni per l'anno 1994, a carico del capitolo 3198 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1152 NEL TESTO DELLA COMMISS-  
SIONE IDENTICO A QUELLO APPRO-  
VATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'emendamento al Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono la fascia d'ozono, adottato dalle Nazioni Unite nella quarta riunione tenutasi a Copenaghen il 23-25 novembre 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento al Protocollo di Montreal di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 dell'emendamento stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1153 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese nel campo della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, fatta a Parigi il 16 settembre 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 in conformità a quanto disposto dall'articolo 20, paragrafo 1, della Convenzione medesima.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 32.000.000 per l'anno 1994, in lire 25.000.000 per l'anno 1995 e in lire 32.000.000 annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1154 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di amicizia e collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l'11 ottobre 1991.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 928 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento alla Carta sociale europea, fatto a Torino il 21 ottobre 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 934 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sulla cooperazione nel campo del turismo, fatto a Roma l'11 dicembre 1991.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

esaminato il disegno di legge di ratifica atto Camera 934;

vista la relazione tecnica che accompagna l'articolato, rapportata a parametri di spesa relativi all'anno 1991;

invita il Governo

ad assumere tutte le opportune iniziative al fine di adeguare gli importi per spese di viaggi degli esperti, tenendo conto che la spesa giornaliera prevista per vitto e alloggio, di lire 150.000 a persona, è assolutamente inadeguata. Il tutto nel quadro di un opportuno aggiornamento complessivo della materia dell'Accordo.

(9/934/1).

Giacovazzo, Formigoni.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1994, N. 512, RECANTE DI-  
SPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE  
DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI (1176)*

—————



ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 401.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il terzo periodo del comma 6 e il comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono abrogati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere tra coloro che ne abbiano inoltrato domanda. La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in

alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Chiunque nella dichiarazione espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni. Le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono effettuate entro il 31 dicembre 1994. Ove la regione o la provincia autonoma non provveda nei termini agli adempimenti di cui al presente comma, la nomina dei direttori generali è effettuata, previa diffida, con le medesime modalità dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Le nomine effettuate in difformità rispetto alle disposizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono nulle. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano revocano la nomina non appena diviene noto che il nominato si trova nelle condizioni di cui ai citati commi 9 e 11.

3. Le procedure concernenti le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere in atto alla data di entrata in vigore del presente

decreto sono riattivate con nuovi avvisi per la selezione dei candidati ai sensi del comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono la disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e, con la contestuale cessazione delle funzioni degli amministratori straordinari, nominano, con un compenso pari a quello attribuito agli amministratori straordinari, i commissari straordinari. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma dei collegi dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti. Ove la regione o la provincia autonoma non adempia nei termini alle disposizioni di cui al presente comma, vi provvede, previa diffida, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità.

5. Restano valide ed efficaci le nomine dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere deliberate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano fino al 24 giugno 1994.

6. Trascorso un anno dalla nomina di ciascun direttore generale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti secondo i criteri e i principi recati dalla normativa vigente e dispongono, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo contratto.

#### ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

nel convertire in legge il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali,

considerato l'ordine del giorno già approvato dalla Camera nella seduta del 21 luglio 1994, confermandone e reiterandone i contenuti,

dà mandato al Governo

di emanare senza ritardo norme esplicative e di indirizzo, rivolte alle regioni, per la corretta attuazione del disposto dell'articolo 3 comma 5 punto *a*) del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 517, richiamando la *osservanza rigorosa ed omogenea sul territorio nazionale del dettato legislativo secondo i seguenti criteri:*

*a)* di norma, previsione per ciascuna USL di un ambito territoriale coincidente con quello della provincia, in tal caso accompagnando il provvedimento sulla definizione delle USL con aggiornato piano della rete ospedaliera e dei distretti;

*b)* nel caso di deroghe a detta regola generale, obbligo di esauriente motivazione per la previsione di ambiti territoriali di estensione diversa, in concreta relazione: alla prevalente montanità del territorio; alla densità della popolazione per quanto attiene ai centri di grande consistenza demografica; alla distribuzione della popolazione, con riferimento alla distanza della sede della USL dal capoluogo della provincia; al collegamento tra USL e presidi ospedalieri di maggior rilievo in campo regionale che non siano costituiti in azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione;

impegna il Governo

a fissare senza ritardo opportuna procedura secondo la quale, ferme restando le competenze istituzionali di altri organi preposti al controllo di legittimità:

1) acquisite le deliberazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di definizione territoriale, organizzazione e funzionamento delle USL e delle aziende ospedaliere, nonché le eventuali statuizioni sostitutive del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, e prese in considerazione le eventuali controdeduzioni fatte pervenire dagli enti locali e dai cittadini, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si pronunci sulla conformità delle deliberazioni stesse alle disposizioni del decreto-legge n. 502 del 1992 come modificato dal decreto-legge n. 517 del 1993 ed alle norme esplicative e di indirizzo di cui al decreto-legge n. 512 del 1994;

2) non si producano effetti delle deliberazioni se non dopo che esse abbiano ottenuto la detta pronuncia di conformità;

3) siano invitate ai necessari adeguamenti le regioni le cui deliberazioni difformi abbiano già prodotto effetti;

4) la verificata conformità sia condizione per l'erogazione dei trasferimenti finanziari dello Stato in materia socio-sanitaria alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

(9/1176/1).

Benedetti Valentini, Napoli, Barbieri, Salvo, Simeone, Liuzzi, Dell'Utri, Ardica, Pitzalis, Carlesimo, Mealli, Gramazio, Baiamonte, Scoca.



*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni valedoli  
nella seduta del 20 settembre 1994.**

Aloi, Anedda, Asquini, Biondi, Borghezio, Comino, Fumagalli Carulli, Gasparri, Li Calzi, Lo Porto, Marano, Maroni, Matteoli, Meo Zilio, Michelini, Mirone, Parenti, Parlato, Rocchetta, Rosso, Segni, Teso.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 19 settembre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

VELTRONI e CALZOLAIO: « Rifinanziamento degli interventi per il patrimonio culturale e artistico dell'antico ducato di Urbino e del Montefeltro » (1249);

FRANZINI TIBALDEO: « Norme in materia di indennizzo a favore dei produttori agricoli sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano » (1250);

LAUBER: « Norme per assicurare forme di collaborazione, da parte di associazioni di volontariato, di volontari e di cooperative giovanili, a sostegno dei servizi di fruizione dei beni culturali » (1251);

LANTELLA: « Modifica dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in tema di convenzioni e contratti di ricerca per conto terzi » (1252);

LANTELLA: « Modifiche agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di tempo pieno e di tempo definito

per i professori e i ricercatori universitari » (1253);

LANTELLA: « Norme in materia di autonomia contrattuale delle strutture universitarie nell'affidamento di incarichi didattici, scientifici e amministrativi » (1254);

LANTELLA: « Istituzione della libera docenza presso le facoltà universitarie » (1255).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal ministro della difesa.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 12 settembre 1994, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 23 giugno 1994 del Comitato per l'attuazione della legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di servizio per le forze armate.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Annunzio di una risoluzione  
e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza una risoluzione e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

---

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 27 luglio 1994, a pagina 905, prima

colonna, in testa, sono aggiunte le seguenti parole:

**« Annunzio della trasmissione di atti di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 291.**

Con ordinanza del 6 giugno 1994, pervenuta alla Camera il 25 luglio, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di

Cuneo ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 291 – affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni – gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti dell'onorevole Umberto BOSSI per il reato di cui agli articoli 595, primo e terzo comma, del codice penale, e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) (doc. IV-ter, n. 7) ».